

Considerazioni in merito alle disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari finanziari (Società fiduciarie) in consultazione.

Titolo VII – Disposizioni applicabili

Capitolo 2 – Società Fiduciarie

Sez. III - Normativa applicabile alle Società fiduciarie

- Titoli III (Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni)

Si propone, al fine di chiarire la normativa applicabile alle Società fiduciarie, di premettere alle sezioni applicabili il richiamo al Provvedimento della Banca d'Italia del Provvedimento del 10 marzo 2011 nei seguenti termini:

“Alle fiduciarie che si iscrivono nell'albo previsto dall'art. 106 TUB si applicano solo le disposizioni di seguito indicate in quanto gli altri aspetti in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni devono essere dalla stesse Fiduciarie svolti secondo quanto disciplinato dal Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011, recanti disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 2 novembre 2017, n.231. In sintesi, il predetto provvedimento disciplina:

- Il ruolo degli Organi (Organo con Funzione di Supervisione strategica; Organo con funzione di gestione; Organo con funzione di controllo);*
- Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di cui al d.lgs.231/2001;*
- Il processo antiriciclaggio nelle sue diverse fasi (adeguata verifica; registrazione dei dati e dei rapporti nell'Archivio Unico informatico, esame e segnalazione delle operazioni sospette, ecc.)*
- Il ruolo della funzione antiriciclaggio;*
- Il procedimento di esternalizzazione della Funzione di antiriciclaggio;*
- Il ruolo della Revisione interna in materia di antiriciclaggio. Il predetto ruolo viene integrato con l'applicazione alle fiduciarie delle presenti disposizioni relative al sistema dei controlli interni concernenti la Funzione di Revisione interna;*
- I presidi organizzativi da adottare in materia di rete distributiva e mediatori;*
- La formazione del personale;*
- La Funzione antiriciclaggio nelle strutture di Gruppo;*
- I principi organizzativi da osservare in relazione a specifiche attività (attività di money transfer; società fiduciarie).*

Resta fermo per le società fiduciarie poter allocare la Funzione antiriciclaggio nelle Funzione di conformità oppure nella Funzione di Rischio Management dove è possibile, fra l'altro, allocare la stessa funzione di conformità”.

Titoli V - Vigilanza informativa ed ispettiva e operazioni rilevanti

- **Capitolo I – Vigilanza informativa**
- **Sez. II - segnalazione alla Banca d'Italia"**

Paragrafo 3. Relazione sulla struttura organizzativa.

Al fine di individuare con chiarezza lo schema della relazione della struttura organizzativa che le Società fiduciarie devono periodicamente inviare alla Banca d'Italia occorre riportare nel testo del paragrafo in esame (anche tramite una nota) che lo schema dell'allegato "A" è quello richiamato e riportato nel Titolo VII capitolo II Sez. III (norme applicabili alle Società Fiduciarie) delle presenti disposizioni.